

Il socio amministratore di snc non “paga” da solo la dichiarazione infedele

Per la Suprema Corte, in tal caso non è esclusa la responsabilità penale degli altri soci a cui compete attività gestoria

/ Stefano COMELLINI

La responsabilità penale del socio amministratore per la sottoscrizione di dichiarazione infedele di società in nome collettivo **non esclude** quella degli altri soci ai quali, anche, compete attività gestoria in materia fiscale o che abbiano realizzato, per i fatti contestati, una condotta concorsuale causalmente rilevante.

Questo il principio di diritto, condivisibile, formulato dalla Cassazione con la sentenza n. 50201 depositata ieri.

La fattispecie di “dichiarazione infedele” – integrata, nel testo vigente dell’art. 4 del DLgs. n. 74/2000, dall’indicazione in una delle dichiarazioni annuali sui redditi o sul valore aggiunto elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti al fine di evadere le imposte – ha subito, a seguito del recente DLgs n. 158/2015, un’ampia **rimodulazione** che ne riduce, di fatto, l’ambito di concreta applicabilità.

Tuttavia, la revisione normativa non ha modificato la **riferibilità soggettiva** della condotta, per la quale, pur a fronte del pronome “chiunque”, viene a rilevanza il soggetto che, al fine di evadere le imposte, compila la dichiarazione; momento consumativo del reato in cui deve sussistere il dolo specifico dell’evasione (*cf.* Cass. n. 11380/2014).

Come la Suprema Corte ha avuto modo di precisare (sentenza n. 35729/2013), la natura della fattispecie dichiarativa quale reato “a mano propria” non impedisce però l’applicabilità degli ordinari principi in tema di **concorso di persone** nel reato, anche commesso attraverso l’induzione in errore del soggetto agente, con conseguente responsabilità di quanti abbiano, coscientemente e volontariamente, contribuito alla

formazione di una dichiarazione infedele.

Rilevante, nel caso di specie, è anche il **contesto societario** in cui si è formato il mendacio. Infatti, qualora nel contratto di società in nome collettivo non sia possibile riscontrare alcuna disposizione concernente la rappresentanza della società, questa deve ritenersi spettante a ciascun socio amministratore, consistendo in un attributo inerente a tale qualità e non necessitando di alcun espresso conferimento di poteri.

Nel caso di specie è mancato un esame approfondito degli atti di causa

Il ricorrente, socio amministratore ma non firmatario della dichiarazione attribuibile ad altro socio, era stato ritenuto responsabile nei gradi di merito del reato di **dichiarazione infedele** in quanto, secondo le norme di generale regolazione dell’ente, soggetto munito di analoghi poteri e tenuto alla vigilanza della contabilità aziendale.

Per la Cassazione, la considerazione costituisce **insufficiente** presupposto di responsabilità, essendo mancato un esame approfondito degli atti di causa, necessariamente teso a verificare se, nell’ambito della società di persone, vi fosse stato un formale conferimento di delega esclusiva al socio firmatario della dichiarazione, ovvero se il ricorrente, al di là del mero ruolo di amministratore, avesse posto in essere una condotta concorsuale nella causazione dell’illecito.

Di qui l’annullamento della sentenza di condanna e il **rinvio** ad altro giudice di merito che si dia carico del necessario accertamento alla luce dell’anzidetto principio di diritto.